

L'EFFICIENZA ENERGETICA....

Lo "**Studio Cera**" ha maturato un'importante esperienza nel campo dell'Ingegneria Civile (infrastrutture, sicurezza stradale, progettazione edile ed impiantistica..) con competenze specifiche in materia di **risparmio energetico**.

Obiettivo dello **Studio Cera** è di supportare imprese, tecnici e privati nella scelta delle migliori soluzioni in materia di risparmio energetico.

Lo **Studio Cera** ha uno staff competente e qualificato per affrontare le numerose problematiche che possono presentarsi nella gestione di un sistema energetico comunque complesso.

Lo **Studio Cera** ha realizzato si è specializzato nella progettazione dell'efficientamento di sistemi energetici di edifici pubblici e privati.



L'Efficienza Energetica è una procedura il cui obiettivo è di sfruttare al meglio l'energia di un sistema (edificio, impianto, ecc) e per farlo occorre programmare, pianificare e razionalizzare l'energia di cui si dispone attraverso un progetto energetico di sistema.



Gli interventi da porre in essere possono essere di tipo attivo e/o passivo.

Con gli interventi **attivi** si interviene nella gestione degli utilizzatori secondo precise direttive europee, normative e leggi nazionali (*direttiva 2010/31/CE – norma EN 15232, Legge 153/12*).

Gli interventi **passivi**: intervengono prioritariamente sull'involucro edilizio e sul tipo di utilizzatori degli impianti (*direttiva 2006/32/CE, D.Lgs.115/08, D.P.R.59/09 e D.M.26/06/09*).

- I BENEFICI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA-

In un momento storico nel quale si è preso coscienza che l'energia non è inesauribile e che incide pesantemente sull'economia familiare e di un'azienda, investire per contenere, ed a volte eliminare i consumi energetici comporta una serie di benefici:

- **Economico**: riduzione del consumo dei combustibili primari;
- **Ambientale**: riduzione dell'inquinamento prodotto (CO₂, PM₁₀, ecc);
- **Strategici**: miglioramento della sicurezza negli approvvigionamenti;
- **Tecnologici**: maggior competitività nel settore.


L'AUDIT ENERGETICO

L'Audit Energetico è una valutazione sistematica e documentata degli usi energetici di un sistema (edificio, impianto ecc...) i cui obiettivi sono di: analizzare e dettagliare gli attuali consumi di energia; individuare tutte le aree di potenziale risparmio; definire una pluralità di interventi che garantiscono efficienza energetica.

La procedura messa a punto parte dall'analisi dei consumi per definire e proporre una pluralità di interventi di cui viene fornito un piano economico-finanziario di rientro dell'investimento.

I principali passi per conseguire l'obiettivo prendono in esame :

- le caratteristiche energetiche (consumo, costo);
- le anomalie e le criticità degli impianti;
- gli interventi di efficienza energetica caratterizzati da uno specifico periodo di ritorno economico dell'investimento ("payback") e dal potenziale risparmio assicurato.



Inoltre vengono proposte le possibili forme di finanziamento per realizzare gli interventi che si vogliono attivare:

- **finanziamento diretto**: massimizza il guadagno riducendo al minimo i tempi di ritorno; l'onere economico è completamente anticipato rispetto ai benefici dell'intervento;
- **finanziamento tramite istituti di credito (banche)**: l'onere economico è dilazionato nel tempo; i tempi ritorno economico dell'investimento, si allungano per il costo aggiuntivo dato dagli interessi;
- **finanziamento tramite ESCO (DM 20/07/04, DM 30/5/08 n.115)**: - nessun costo per il committente; l'opera è finanziata dal risparmio che deriva dall'efficiamento, incentivato dai "titoli di efficienza energetica" a cui le ESCO hanno accesso;

GLI ATTESTATI ENERGETICI

La recente legislazione in materia impone precisi obblighi a cui è necessario adempiere:

- L'Attestato di Prestazione Energetica (**APE**) è la novità introdotta dal D.Lgs. 63/2013, e va visto come il "collaudo" del sistema dal punto di vista energetico; reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di un tecnico abilitato è soggetto a sanzioni amministrative (art. 15 D.Lgs. 63/2013), e sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

- Il DM 22/11/2012 ha abrogato qualsiasi forma di autodichiarazione rilasciata dal proprietario sull'efficienza energetica dell'immobile, rendendo di fatto obbligatorio l'**APE** per qualsiasi edificio di qualsiasi classe energetica.

Per le nuove costruzioni l'**APE** è un obbligo a carico del costruttore; in caso di omessa produzione non è possibile il rilascio del certificato di agibilità.



Nelle operazioni di compravendita l'**APE** è un obbligo del proprietario/venditore e ne va resa disponibile la consultazione al potenziale acquirente; nei contratti di locazione è un obbligo a cura del proprietario e ne va resa disponibile la consultazione al potenziale locatario.

- L'attestato di Qualificazione Energetica (**AQE**) è un documento predisposto ed asseverato da un tecnico abilitato, non necessariamente estraneo al "ciclo realizzativo", in esso sono riportati gli indicatori prestazionali del sistema edificio-impianto che caratterizza lo specifico immobile.

Il documento fornisce una proposta della Classe Energetica.

L'**AQE** deve essere accettato dal Direttore dei Lavori, e presentato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori che risulta inefficace se omessa.

Fino al 2009 L' **AQE** sostituiva L' **APE** oggi, l' AQE ha solo l'obiettivo di fornire informazioni per la successiva redazione dell' APE.